

TI_GERICHTE 39.2001.48 vom 7. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2001.48

FR: TI_GERICHTE 39.2001.48 du 7 février 2002

IT: TI_GERICHTE 39.2001.48 del 7 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni. Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato. Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia." In un'altra sentenza il TCA ha inoltre ammesso, pur riconoscendo che si trattava di un caso limite, che il trasferimento di un'assicurata dal Cantone Ticino al Canton Ginevra per circa 10 mesi, malgrado fosse avvenuto a seguito del matrimonio, viste le circostanze particolari del caso, era stato provocato da motivi di forza maggiore. I problemi linguistici e di integrazione del marito, di nazionalità straniera, sembravano infatti più facilmente superabili in una Città a vocazione internazionale come Ginevra (cfr. STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39). Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131). Più precisamente il TCA si è così espresso: " Nel caso concreto M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.). Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda. L'assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia (nata nel maggio 1997). Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta. Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della

presentazione della domanda. In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia devono essere confermate. (cfr. STCA del 21 gennaio 2000 M., consid. 2.5., non pubblicata) Questo Tribunale, in una sentenza relativa a un'assicurata nata nel Canton Ticino e qui domiciliata per più di trent'anni che, per quasi due anni, aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo per seguire (con i due figli in tenera età) il marito che in quel Cantone aveva trovato lavoro e che in seguito era rientrata in Ticino a causa della separazione della coppia, ha deciso che non era adempiuto il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino prima della domanda. Il TCA ha, infatti, considerato che l'assicurata aveva interrotto per più di tre mesi il periodo di carenza di tre anni per dei motivi che non potevano essere ritenuti di forza maggiore (cfr. STCA del 18 settembre 2000 nella causa P.-G.). In un'altra sentenza del 26 gennaio 2001 il TCA ha ritenuto non dati gli estremi della forza maggiore nel caso di un'assicurata nata nel 1969 e sempre domiciliata in Ticino, fino al momento del trasferimento nel Canton Grigioni per quasi 5 anni (dal settembre 1995 al luglio 2000), per motivi di lavoro, dove risiede il padre di suo figlio (nato l'8 dicembre 1999) (cfr. STCA del 26 gennaio 2000 nella causa S.B., 39.2000.84-85). 2.8. Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato: " Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100). Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all'anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall'art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi". Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97). A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo. Anche l'assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall'amministrazione, visto che secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni." 2.9. Nel caso concreto _____ ha trasferito il proprio domicilio civile dal Cantone Ticino all'Italia, e meglio si è stabilita nel comune di _____, dal 4 settembre 1998 al 6 novembre 1999 (cfr. consid. 1.2.; doc. _) e quindi per 14 mesi. Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino - richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.) - prima della domanda. La ricorrente ha in effetti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). I motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.). La ricorrente ha infatti trasferito il suo domicilio da _____ a _____, il

E. 4

settembre 1998, unicamente per seguire il suo ex marito _____, cittadino italiano, con il quale si era unita in matrimonio a _____ il 31 agosto 1998. A seguito del fallimento dell'unione coniugale l'assicurata è poi tornata in Svizzera nel mese di novembre 1999. Va rilevato al riguardo che il 4 aprile 2001 il Segretario Assessore della Pretura di _____, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio (cfr. doc. _). Il TCA deve inoltre segnalare che, nei casi in cui questa Corte ha riconosciuto che lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno era causato da motivi di forza maggiore, il periodo di interruzione era sempre inferiore ai 12 mesi (cfr. STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39, nella quale l'interessata ha vissuto a Ginevra per circa 10 mesi; consid. 2.7.; STCA del 9 marzo 1998 nella causa W., nella quale l'assicurata si era trasferita in Costa Rica per 6 mesi e mezzo; STCA del 9 marzo 1998 nella causa C., nella quale l'assicurata aveva vissuto in Francia per 9 mesi e mezzo; STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P., 39.1999.50-51, nella quale l'interessata, con la sua famiglia, è stata a Olten per 8 mesi, non pubblicate, citate in RDAT I-2000, pag. 131; consid. 2.7.). 2.10. Secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2, 2.3. e 2.6.), in caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta. Il nuovo periodo di carenza di tre anni della ricorrente ha così iniziato a decorrere dal 6 novembre 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda. In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni devono essere confermate. A titolo abbondanziale occorre rilevare che sta al legislatore, se lo ritiene opportuno, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone, come l'assicurata, da sempre domiciliate in Ticino ed assentatesi dal Cantone durante diversi mesi per motivi personali e familiari (consid. 1.2. e RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragioni che hanno portato il Gran Consiglio a introdurre un periodo di carenza di tre anni). Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato propone di introdurre un nuovo art. 25a del seguente tenore: " III. Periodo di carenza; interruzione del periodo di carenza (nuovo) 1 Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. 2 La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi. 3 In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta." La nuova disposizione legale proposta viene così commentata: " Preso atto delle sentenze sopra illustrate, v'è da chiedersi se l'attuale assetto legislativo - che ammette una interruzione non superiore ai 3 mesi sull'arco di un anno, salvo casi di forza maggiore o malattia del richiedente - debba essere mantenuto. Si può anzitutto rilevare che il riferimento ad una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi "sull'arco di un anno" potrebbe generare situazioni discriminatorie nell'operare il calcolo dell'assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza (cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto alla prestazione verrebbe negato. A mente di questo Consiglio di Stato, la soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il "periodo di interruzione" ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi. In primo luogo, va detto che questo termine si armonizza con la prassi già nota nel settore delle prestazioni complementari, specificatamente in materia di decadenza del diritto corrente. Da ultimo, il

termine di 12 mesi è sicuramente ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una famiglia lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno. Il citato termine di 12 mesi deve in ogni caso essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l'assenza non sarebbe interruttiva del periodo di carenza. Per agevolare il carico amministrativo, si propone inoltre che il "periodo di interruzione" ammesso sia indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa cantonale per gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore o malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto. Ovviamente starà all'assicurato di dimostrare che la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia." (Messaggio citato pag. 58-59)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.